



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO PREVENZIONE RISCHI E CENTRALE UNICA DI EMERGENZA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-S033-00027

OGGETTO:

CUP F89J21001020003. L.P. 10 gennaio 1992, n. 2, art. 7, comma 1-ter e comma 4 - L.P. 1 luglio 2011 n. 9, art. 13, comma 4 - Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento 24 novembre 2021 n. 849944 - Comune di Cavizzana - cod. fisc. 00291620227 - lavori "Opere di regimazione idraulica del rio Val dal Ri" Contributo di Euro 299.079,02 pari al 100% della spesa ammessa.

Premesso che:

- l'articolo 7 della legge provinciale 10 gennaio 1992 autorizza la Provincia a concedere contributi ai comuni per le opere di prevenzione di interesse locale;
- nello specifico il comma 4 dispone: “La Provincia può concedere contributi ai comuni e loro consorzi per l'esecuzione di opere di prevenzione attribuite dal piano generale di previsione e di prevenzione di cui all'articolo 6 alla competenza dei comuni o loro consorzi ovvero individuate da questi ultimi in appositi progetti tecnici elaborati a norma dell'articolo 5, comma 2, lettera d); tali interventi sono finanziati sul fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale di cui all'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)”;
- le disposizioni dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 1992 relativamente alle opere di prevenzione di competenza comunale, nonostante l'abrogazione di tale articolo a seguito dell'entrata in vigore della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, trovano ancora applicazione, ai sensi dell'articolo 84, comma 6, della stessa legge provinciale n. 9 del 2011;
- per ciò che riguarda le opere di prevenzione urgente, l'art. 7 comma 1 bis della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 dispone: “Qualora, a seguito di circostanze sopravvenute e impreviste, si rendano necessari opere o lavori di prevenzione urgente, la cui realizzazione sia incompatibile con i tempi di inserimento negli strumenti di programmazione ovvero con le priorità dagli stessi stabilite, si prescinde dagli strumenti medesimi. Qualora i comuni e i loro consorzi intendano accedere ai contributi di cui al comma 4, i medesimi enti richiedono preventivamente l'autorizzazione al servizio prevenzione calamità pubbliche, che si esprime in ordine alla necessità e qualificazione degli interventi come prevenzione urgente, dettando eventualmente le necessarie prescrizioni tecniche per la realizzazione.”;
- il comma 1 ter dell'articolo 7 sopraccitato dispone: “Qualora le opere e i lavori di prevenzione urgente di cui al comma 1 bis siano conseguenti e consecutivi a un evento calamitoso già verificatosi e si rendano necessari al fine di contenere il protrarsi o l'aggravamento del pericolo, le opere e i lavori medesimi sono realizzati, in deroga a quanto disposto dal presente articolo, secondo le modalità previste per le attività di soccorso, nella misura necessaria a far fronte all'urgenza.”;
- a seguito degli eventi meteorologici intensi che hanno colpito il territorio provinciale nel periodo 27-30 ottobre 2018 con decreto del Presidente della Provincia n. 73 di data 30 ottobre 2018, è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale n. 9 del 2011, per l'intero territorio della provincia di Trento, evidenziando la gravità dell'evento per intensità e per estensione e descrivendo le numerose criticità sul reticolo idrografico e i danni sulle infrastrutture stradali, acquedottistiche ed energetiche, alle reti di smaltimento delle acque, al patrimonio forestale, alle reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e di telefonia, nonché alle abitazioni private e agli immobili pubblici;

- ai sensi dell'articolo 37, comma 5 e 7 , della legge provinciale n. 9 del 2011 “gli interventi diretti a fronteggiare le calamità pubbliche in atto, a evitare i pericoli, maggiori danni o ulteriori disagi per la popolazione o a favorire il mantenimento o il ripristino della normalità nelle condizioni di vita delle persone interessate nel contesto sociale, economico e produttivo o nell'accesso ai servizi pubblici” sono individuati con ordinanza dal Presidente della Provincia;
- con ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 22 marzo 2019, n. 191051 è stato approvato il Piano degli Investimenti relativi all'evento calamitoso dell'ottobre 2018 – Interventi aventi le caratteristiche di cui all'art. 25, lettere b) e d) del d.lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile). Il piano è suddiviso in due parti. La parte I individua gli interventi aventi le caratteristiche previste dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 25 del d.lgs. n. 1 del 2018 e la parte II individua gli interventi aventi le caratteristiche previste dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 25 del d.lgs. n. 1 del 2018;
- gli interventi di cui alla parte II del piano si articolano nei seguenti elenchi: interventi sulle reti stradali, ferroviarie e di mobilità sostenibile, di competenza provinciale; interventi dei Comuni e opere di protezione civile; interventi sulla viabilità ed altre infrastrutture forestali; interventi sulla rete sentieristica; ulteriori interventi. Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della suddetta ordinanza, gli elenchi degli interventi possono essere integrati e aggiornati successivamente in relazione alla definizione degli ulteriori interventi necessari;
- gli interventi di cui alla parte II si riferiscono alla realizzazione - nelle aree colpite dagli eventi calamitosi - di opere per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento e finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità che si identificano, nell'ordinamento provinciale, con l'istituto della prevenzione e in modo particolare con la fattispecie della prevenzione urgente, disciplinata ancora oggi dall'art. 7 della L.P. n. 2/1992 precedentemente citato;
- la ragione della scelta dello strumento della prevenzione urgente anziché della prevenzione ordinaria è da ricondurre all'interpretazione circa gli interventi di cui alla lettera d) del D.Lgs. n. 1/2008 contenuta nella nota della Presidenza del C.d.M. prot.n. 65930 dd 16/11/2018 (relativa all' ordinanza n.558 del 15 novembre 2018 del Capo del Dipartimento della protezione civile nazionale) che riporta “ .. considerato che trattasi di opere urgenti di protezione civile dirette alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, si rende necessario che detti interventi abbiano una tempistica realizzativa compatibile con la durata dello stato di emergenza e comunque con il superamento del contesto critico ...”. Emerge quindi la necessità di adottare procedure di programmazione che consentano il finanziamento degli interventi in tempi compatibili con la durata dello stato di emergenza: la pianificazione ordinaria non appare essere quindi lo strumento idoneo;
- a tale proposito si osserva altresì che:
 - l'art. 7, commi 1-bis e 1-ter, della L.P. n. 2/1992 consente, per la prevenzione urgente, di prescindere dall'inserimento delle opere nella graduatoria della programmazione settoriale e di adottare modalità esecutive previste per il soccorso;

- l'art. 45 della L.P. n. 26/1993 in materia di LL.PP., consente inoltre di prescindere da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per l'esecuzione di opere di diretta competenza dei Comuni, della Provincia o dei suoi enti strumentali relativi al pronto soccorso e al ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità;
- l'Ordinanza del Presidente della Provincia del 22 marzo 2019 soprarichiamata introduce inoltre una articolata serie di deroghe al codice delle leggi provinciali per favorire il contenimento dei tempi necessari alla progettazione, all'approvazione e alla realizzazione degli interventi inseriti nei predetti elenchi;
- con successiva ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 1 luglio 2019, n. 413910 sono stati altresì aggiornati gli elenchi degli interventi succitati (allegato: "Modifica Allegato A Piano degli Investimenti"), sono state introdotte ulteriori disposizioni derogatorie alla normativa provinciale vigente nonché disposizioni in merito alla concessione dei contributi ai Comuni;
- particolare interesse rivestono le disposizioni contenute negli artt. 1 e 3 dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 413910 di data 1 luglio 2019, in quanto:
 - limitatamente agli interventi previsti nella parte II dell'allegato "Modifica Allegato A al piano degli investimenti", autorizzano la concessione dei contributi ai Comuni nella misura del 100% della spesa ammissibile sulla base del progetto definitivo o di una perizia (art. 3, comma 1 e 2);
 - consentono la concessione dei contributi da parte della Provincia, ai sensi dell'art. 7, comma 1 ter e quattro della l.p. n. 2 del 1992, per gli interventi di competenza dei Comuni anche qualora le relative attività siano già state effettuate (art. 1 commi 6, 7);
 - consentono l'esecuzione delle opere di prevenzione urgente conseguenti all'evento calamitoso verificatosi a partire dal 27 ottobre 2018 (comprese quelle relative agli interventi già inseriti negli elenchi di cui alla lett. d) dell'art. 25 del d.lgs. n. 1/2018) in somma urgenza al fine di contenere il protrarsi o l'aggravamento dei rischi ovvero di evitare il verificarsi di nuovi rischi, se, a seguito delle valutazioni dello stato dei luoghi, con particolare riferimento alla stabilità dei versanti ed alla sicurezza dai rischi valanghivi, successivamente alla rimozione degli alberi caduti, si rilevi un rischio significativo per l'incolumità pubblica e per il mantenimento della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture, tale per cui la loro realizzazione deve essere effettuata senza indugio. L'atto che attesta la somma urgenza per le opere predette è sottoscritto anche dal dirigente generale dell'UMST Grandi opere e ricostruzione, che verifica l'esistenza dei presupposti previsti per l'esecuzione delle opere di somma urgenza (art.3, comma 3).
- infine, con ordinanze del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 31 gennaio 2020, n. 63089, 21 luglio 2020 n. 429120, 15 gennaio 2021 n. 24230, 19 luglio 2021 n. 515378 e 24 novembre 2021 n. 849944 sono stati aggiornati gli elenchi degli interventi ammessi a finanziamento;

- l'allegato dell'ordinanza del Presidente 24 novembre 2021 contiene gli aggiornamenti al Piano degli investimenti per quanto concerne la Parte II. Per quanto di interesse comunale:
 - parte II: "2. Interventi dei Comuni e opere di protezione aventi le caratteristiche di cui all'art. 25, comma 2 lettera d), del d.lgs. 1/2018";
 - parte II: "6. Interventi dei Comuni su strade forestali e sentieri di cui all'art. 25, comma 2 lettera d), del d.lgs. 1/2018".

Tutto ciò premesso,

Preso atto che tra gli interventi comunali inseriti nell'Allegato "A"- parte II – 2. Interventi dei Comuni e opere di protezione di cui all'art. 25, comma 2, lettera d), del d.lgs 1/2018, dell'Ordinanza del Presidente 24 novembre 2021 n. 849944, figura al n. 16 della terza tabella il presente intervento con la denominazione "Opere di regimazione idraulica del rio Val dal Ri".

Visti:

- le trasmissioni prot. PAT n. 886014 d.d. 07/12/2021, n. 888650 d.d. 09/12/2021 e n. 896392 d.d. 13/12/2021 con cui il Comune di Cavizzana ha consegnato al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza il progetto esecutivo dei lavori in parola unitamente alla deliberazione della giunta comunale n. 74/2021 recante l'approvazione, in linea tecnica, del progetto;
- la domanda di contributo prot. PAT n. 888650 d.d. 09/12/2021, perfezionata con la trasmissione prot. PAT n. 896392 d.d. 13/12/2021 pervenuta dal Comune di Cavizzana per il finanziamento dell'intervento di prevenzione urgente contenente anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale si rileva la non detraibilità degli oneri fiscali;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 di data 06/12/2021 con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell'intervento nell'importo complessivo di Euro 320.000,00 di cui Euro 207.155,56 per lavori ed Euro 112.844,44 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- gli elaborati progettuali che riportano un computo metrico estimativo di lavori e materiali per complessivi Euro 199.981,49 oltre a Euro 7.174,07 per oneri per la sicurezza inclusivi anche degli oneri per la sicurezza covid, per complessivi Euro 207.155,56;

Dato atto che:

- l'opera rientra nella tipologia degli interventi previsti dal punto 1) dell'allegato "Criteri e modalità per la concessione ai contributi e ai loro consorzi per l'esecuzione delle opere di prevenzione di cui all'art. 7 della legge gennaio 1992, n. 2" della deliberazione di Giunta n. 740 di data 12 maggio 2017;

- il Comune di Cavizzana ha presentato domanda di contributo allegando la deliberazione della Giunta comunale n. 74 di data 06/12/2021 recante l'approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo;
- il tecnico di zona del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza ha espresso parere favorevole sul progetto trasmesso dal Comune di Cavizzana, come emerge dalla verifica tecnica prot. n. 886402 di data 07/12/2021, rideterminandone tuttavia l'importo ammesso a contributo in complessivi Euro 299.079,02 per inammissibilità a contributo delle lavorazioni relative alla realizzazione di una passerella pedonale non funzionali alla regimazione idraulica e alla mitigazione del rischio: voce 10/10 (_Euro 2.169,00), voce 11/11 (_Euro 2.899,40), voce 22/22 (_Euro 470,00), voce 23/23 (-Euro 870,00), voce 24/24 (-Euro 2.837,58), voce 25/25 (-Euro 1.527,96), voce 26/26 (-Euro 6.370,80), per un totale detrazioni di -Euro 17.144,74. Conseguentemente viene ridotta l'IVA 22% sui lavori per l'importo di -Euro 3.771,84 (0,22 x -17.144,74) e viene tolto l'arrotondamento presente (-Euro 4,40). L'importo complessivo risultante è quindi pari a Euro 320.000,00 - Euro 17.144,74 - Euro 3.771,84 - Euro 4,40 = Euro 299.079,02. Si allega, per una maggiore comprensione, il quadro economico risultante a seguito delle decurtazioni operate;
- il progetto trasmesso risulta corredato delle seguenti autorizzazioni:
 - parere favorevole sul progetto esecutivo espresso dal servizio Bacini Montani con nota S138/U89/21/18.5-2021-658/ANC/rp in pendenza di concessione ai fini idraulici e patrimoniali;
 - parere di conformità urbanistica rilasciato dalla commissione edilizia comunale, verbale n.1, seduta n. 7/2021 d.d. 22/07/2021;
 - autorizzazione della Commissione per la Pianificazione territoriale e il Paesaggio n. 187/2021, pratica 1/4371 del 13/07/2021;
- l'intervento è contenuto negli elenchi della parte II del Piano degli investimenti, allegati all'Ordinanza 24 novembre 2021 n. 849944 ed è quindi qualificato come intervento di prevenzione urgente in base a quanto articolatamente argomentato nelle premesse al presente provvedimento;
- entro il 31/12/2021 – in ottemperanza ai vincoli per il finanziamento statale di cui all'art. 2, comma 7, dell'ordinanza 22 marzo 2019 n. 191051 con cui è stato approvato il Piano degli investimenti relativi all'evento calamitoso di Vaia così come modificati con l'ordinanza 15 gennaio 2021 n. 24230, art.1, comma 4 - il Comune ha provveduto ad effettuare il taglio delle piante sull'area di cantiere (intervento inserito nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'amministrazione – lavori in economia), come emerge dal provvedimento di impegno della spesa effettuato dall'UTC comunale con determinazione n. 61/TEC d.d. 10/12/2021 e dal verbale di consegna lavori, entrambi a prot. PAT n. 893421 d.d. 10/12/2021;
- l'art. 3, comma 1 dell'Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento prot.n. 413910 del 1 luglio 2019 dispone che la concessione dei contributi ai Comuni è ammessa

nella misura del 100% della spesa ammissibile, sulla base del progetto definitivo o di una perizia.

Considerato che:

- al Comune di Cavizzana per i lavori in questione può essere pertanto concesso il contributo di Euro 299.079,02 , pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile;
- eventuali superi di spesa dovranno essere preventivamente concordati con il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza, anche al fine dell'eventuale rideterminazione del contributo;
- l'intervento finanziario provinciale potrà essere ulteriormente rideterminato ad avvenuta certificazione della regolare esecuzione dell'opera, sulla base della spesa effettivamente sostenuta.

Dato atto che l'erogazione del contributo avverrà a cura di Cassa del Trentino S.p.A. con le modalità stabilite con le deliberazioni n. 288 d.d. 23/02/2017 e n. 1327 di data 05/08/2016, modificata con deliberazione n. 301 d.d. 23/02/2017 e n. 413 d.d. 16/03/2018 e più precisamente:

- fino ad un massimo del 90% del contributo concesso previa presentazione di fabbisogni di cassa; a fronte di particolari esigenze, adeguatamente motivate, tale percentuale può essere aumentata fino al 95%;
- il saldo previa presentazione al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della seguente documentazione:
 - copia conforme dell'atto di approvazione della contabilità finale, del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione, nonché del prospetto riepilogativo delle spese sostenute;
 - copia conforme del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori;
 - per i lavori in diretta amministrazione: copia conforme del certificato di regolare esecuzione o dichiarazione del direttore dei lavori sulla regolare esecuzione e sul rispetto dei termini assegnati per l'ultimazione dei lavori.

Vista la deliberazione n. 1171 di data 10.06.2005 come da ultimo modificata dalla deliberazione 1980 di data 14 settembre 2007, tenuto conto, altresì, delle disposizioni circa le tempistiche di inizio lavori riportate nell'ordinanza del Presidente della Provincia di data 19 luglio 2021 n. 515378, si stabiliscono i seguenti termini:

- entro il 31/05/2022 per la consegna dei lavori principali;
- un anno dalla consegna dei lavori per il completamento delle opere;
- quattro mesi dal completamento delle opere per la rendicontazione dei lavori.

Dato atto che eventuali proroghe saranno concesse secondo quanto disposto dall'art 4) dell'allegato parte integrante alla deliberazione n. 1980 di data 14.09.2007.

Dato atto che la spesa di Euro 299.079,02 derivante dal presente provvedimento, trova copertura con impegno sul capitolo 808200-008 per l'esercizio finanziario 2022 e viene assegnato a Cassa del Trentino S.p.A.

Dato atto, nel rispetto delle disposizioni del Piano di prevenzione della corruzione, che in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto d'interesse e pertanto non sussistono gli obblighi di astensione previsti dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali.

Vista la determinazione n. 4 di data 17 aprile 2020 dell'Unità di missione strategica semplificazione e digitalizzazione, allegato A), che individua in 90 giorni il termine finale per il procedimento "Contributi in conto capitale ai comuni per l'esecuzione di interventi di somma urgenza e per opere di prevenzione urgente".

Dato atto che il procedimento ha avuto inizio in data 10/12/2021, il termine di scadenza è fissato al giorno 09/03/2022 e che lo stesso si conclude con l'adozione del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE

- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, (Legge sul personale della Provincia)
- visto il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg,(Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti");
- visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio);
- visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ("Codice dei contratti pubblici);
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 ("Legge provinciale sui lavori pubblici");
- vista la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 ("Disciplina delle attività di protezione civile in materia di Trento)
- vista la l.p. 9 marzo 2016, n. 2 ("Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016");
- visto il D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84 Leg, (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 359 di data 9 marzo 2015 relativa all'individuazione della documentazione da allegare alla domanda di agevolazioni finanziarie a favore dei Comuni e delle loro forme collaborative;

- vista l'ordinanza del Presidente della provincia n. 191051 del 22 marzo 2019,
- vista l'ordinanza del Presidente della provincia n. 413910 del 1 luglio 2019;
- vista l'ordinanza del Presidente della provincia n. 63089 del 31 gennaio 2020;
- vista l'ordinanza del Presidente della provincia n. 429120 del 21 luglio 2020;
- vista l'ordinanza del Presidente della provincia n. 24230 del 15 gennaio 2021;
- vista l'ordinanza del Presidente della provincia n. 515378 del 19 luglio 2021;
- vista l'ordinanza del Presidente della provincia n. 849944 del 24 novembre 2021;
- vista la determinazione n. 4 d.d. 17/04/2020 dell'Unità di missione strategica semplificazione e digitalizzazione, allegato A) relativa ai termini del procedimento.

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che il Comune di Cavizzana - cod. fisc. 00291620227 - ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori "Opere di regimazione idraulica del rio Val dal Ri" (CUP F89J21001020003) nell'importo complessivo ritenuto ammissibile di Euro 299.079,02;
- 2) di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, che l'opera è qualificata quale intervento di prevenzione urgente, ai sensi della Legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, art. 13, comma 4 e della L.P. 10 gennaio 1992, n. 2, art. 7, commi 1-ter e comma 4;
- 3) di dare atto che l'opera è inserita negli elenchi degli interventi per la gestione dell'emergenza dell'Allegato A, parte II, dell'Ordinanza del Presidente della Provincia n. 849944 del 24 novembre 2021 e che in ottemperanza ai vincoli per il finanziamento statale il Comune ha assunto un impegno di spesa sulla base di un'obbligazione giuridicamente perfezionata riguardante una voce di spesa contenuta nel quadro economico (taglio piante) entro il 31/12/2021;
- 4) di concedere, per quanto esposto in premessa, al Comune di Cavizzana - cod. fisc. 00291620227 - il contributo di Euro 299.079,02 pari al 100% della spesa ammessa di cui al punto 1);
- 5) di dare atto che il contributo di cui al presente provvedimento sarà erogato al beneficiario da Cassa del Trentino S.p.A., secondo le modalità stabilite con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 288 d.d. 23/02/2017 e n. 1327 di data 05/08/2016, modificata con deliberazione n. 301 d.d. 23/02/2017 e n. 413 d.d. 16/03/2018 e più precisamente:

- fino ad un massimo del 90% del contributo concesso previa presentazione di fabbisogni di cassa; a fronte di particolari esigenze, adeguatamente motivate, tale percentuale può essere aumentata fino al 95%;
- il saldo, previa presentazione al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza, entro la data fissata dal successivo punto 8) della seguente documentazione:
 - copia conforme dell'atto di approvazione della contabilità finale, del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione, nonché del prospetto riepilogativo delle spese sostenute,
 - copia conforme del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori,
 - per i lavori in diretta amministrazione: copia conforme del certificato di regolare esecuzione o dichiarazione del direttore dei lavori sulla regolare esecuzione e sul rispetto dei termini assegnati per l'ultimazione dei lavori.

Il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza, esperita la verifica della documentazione, comunicherà all'Ente l'esito della medesima e registrerà nell'applicativo Cassa del Trentino i dati afferenti la rendicontazione. L'ente oggetto del presente provvedimento provvederà all'inserimento della richiesta di erogazione del saldo nell'ambito dei fabbisogni di cassa. Qualora il finanziamento rideterminato risultasse inferiore all'importo già erogato da Cassa del Trentino S.p.A, il Comune beneficiario dovrà restituire a Cassa del Trentino S.p.A la somma erogata in eccesso;

- 6) di disporre che eventuali superi di spesa dovranno essere preventivamente concordati con il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza, anche al fine dell'eventuale rideterminazione del contributo;
- 7) di dare atto che l'intervento finanziario provinciale potrà essere rideterminato ulteriormente ad avvenuta certificazione della regolare esecuzione dell'opera, sulla base della spesa effettivamente sostenuta;
- 8) di stabilire, vista la deliberazione n. 1171 di data 10.06.2005, come da ultimo modificata con deliberazione 1980 di data 14 settembre 2007 e tenuto conto delle disposizioni circa le tempistiche di inizio lavori riportate nell'ordinanza del Presidente della Provincia di data 19 luglio 2021 n. 515378, i seguenti termini:
 - entro il 31/05/2022 per la consegna dei lavori principali;
 - un anno dalla consegna dei lavori per il completamento delle opere;
 - quattro mesi dal completamento delle opere per la rendicontazione dei lavori.
- 9) di dare atto che eventuali proroghe saranno concesse secondo quanto disposto dall'art. 4) dell'allegato parte integrante alla deliberazione n. 1980 di data 14.09.2007;
- 10) di dare atto che il procedimento - responsabile il Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza - di cui al presente provvedimento si conclude con l'adozione dello stesso;

- 11) di dare atto che la pubblicità è realizzata mediante pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 31, comma 3 della L.P. n. 23/1992;
- 12) di comunicare il presente provvedimento al beneficiario dell'intervento;
- 13) di impegnare la spesa di Euro 299.079,02 sul capitolo 808200-008 dell'esercizio finanziario 2022 e di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento viene assegnata a Cassa del Trentino S.p.A. ;
- 14) di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE

Stefano Fait

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).